

Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 32 del 25 giugno 2014


OGGETTO 3	Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX
------------------	---

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli	X	
Membro: Matteo Fortunati		X
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Simonetta Silvestri

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;


VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante “approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di



Comitato regionale per le comunicazioni

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la Delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 26/11/2012-prot. n. 5977- con la quale il XXXXXXXXXXXXX, domiciliato c/o Avv.XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XXX;

VISTA la nota datata 30/11/2012 -prot.n.6163- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti;

VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 08/01/2013 – prot.n.779 - e la documentazione alla medesima allegata;

VISTA la memoria di replica dell'istante pervenuta in data 21/01/2013 e la documentazione alla medesima allegata;

LETTO il verbale dell'udienza del 15/04/2013;

VISTA la nota del 24 marzo 2014, prot. n. 2649 con la quale si comunica alle parti la sostituzione del Responsabile del procedimento;

VISTI gli atti ed i documenti inerenti l'espletato tentativo di conciliazione (UG 1147/2012);

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;

CONSIDERATO


quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante, in sintesi, relativamente ai servizi telefonici forniti sull'utenza fissa “affari” XXXXXXXXXXXXX rappresenta quanto segue:

a)-di avere aderito, in data 11.1.2012, all'offerta commerciale formulata a distanza (via telefono) dall'operatore, denominata “Linea Voce + RTG” e “Internet 7 Mega”, per l'attivazione di una nuova utenza telefonica presso lo studio dello stesso;

b)-di avere ricevuto rassicurazioni circa la spesa massima prevista dal contratto consistente in circa €. 60,00 bimestrali, in considerazione anche dell'uso saltuario che ne faceva dei servizi voce e adsl;



Comitato regionale per le comunicazioni

- c)-di avere ricevuto la fattura relativa al conto 2°/2012 dell'importo di €. 296,00;
- d)-di aver contestato in data 28.3.2012 al servizio clienti, la fattura del conto 2°/2012 di cui sopra;
- e)-di non aver mai rilasciato il consenso alla trasformazione dell'offerta commerciale "Internet 7 Mega" nell'offerta "Internet Free" la quale ha peraltro comportato una diversa e maggiore formula tariffaria;
- f)-di aver esercitato il recesso dal contratto con raccomandata a/r in data 7.5.2012;
- g)-di aver avuto la cessazione di tutti i servizi in data 23.5.2012;
- h)-di aver ricevuto il conto 4°/2012 per l'importo di €. 115,70 contenente costi di attivazione linea per cessazione e costi disattivazione linea e servizio.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede la cessazione del contratto, lo storno dell'intera posizione debitoria oltre al riconoscimento di un congruo indennizzo, determinato in €. 300,00, salvo maggior danno.

1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, espone quanto segue:

- in via preliminare deduce che grava sull'istante l'onere probatorio di quanto asserito;
- che con ordinativo in data 2.1.2012 è stata attivata sia la "Linea voce +RTG" che l'ADSL "Internet 7 Mega" per l'utenza n. XXXXXXXXXXXX;
- che con lettere in data 9.1.2012 e 12.1.2012, a conferma dell'attivazione, sono stati inviati i contratti contenenti anche l'indicazione dei costi;
- che in data 29.3.2012 è stato emesso ordinativo, su richiesta dell'utente, di trasformazione dell'ADSL "Internet 7 mega" in "Internet Free";
- che nel conto negativo 3°/2012 sono stati accreditate, per ricalcolo, somme in automatico;
- che sono state emesse correttamente le fatture relative ai conti 2°/2012, 4°/2012 e 5°/2012, tutte insolute, per un totale di €. 427,67;


Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede dichiararsi inammissibili e/o infondate le richieste formulate e condannare l'istante al pagamento delle fatture di cui sopra per un importo totale di €. 427,67 oltre alle spese di procedura.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1- In rito

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Va rigettata invece l'eccezione sollevata dall'operatore circa il riparto dell'onere della prova. In merito, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26



Comitato regionale per le comunicazioni

gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

2.2- Nel merito:


2.2.1 La conclusione del contratto ed il mancato invio all'utente del modulo contrattuale cartaceo.

Il XXXXXXXXXXXXXXXX contesta le modalità di attivazione del servizio voce e ADSL avvenuto mediante *"registrazione telefonica da parte di un'operatrice Telecom"*, a cui non seguiva l'invio di una copia contrattuale in formato cartaceo. Tale modalità non l'avrebbe reso sufficientemente edotto delle condizioni economiche applicate, determinando un vizio del consenso prestato all'offerta sottoposta telefonicamente.

A fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, è onere probatorio dell'operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto.

La fattispecie rientra nell'ambito disciplinare dei c.d. "contratti a distanza" di cui all'art.50 e segg. del Codice del Consumo, disciplina ripresa e dettagliata dalla Delibera n.664/06/CONS con riferimento ai contratti per la somministrazione di servizi di comunicazione elettronica, conclusi con tale tecnica di comunicazione.

In particolare si tratta di accertare, attesa la contestazione dell'utente, se la dinamica di prospettazione dell'offerta, acquisizione del consenso ed assolvimento degli obblighi informativi conseguenti, abbia integrato i requisiti posti dalla normativa succitata a tutela del contraente debole, in quanto il professionista è onerato da una serie puntuale di obblighi informativi e documentali (artt. 52 e 53 del Codice del Consumo) ed il consumatore ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo in un termine stabilito (art.64). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un'accentuazione della posizione di debolezza del consumatore




Comitato regionale per le comunicazioni

rispetto alla controparte soprattutto per quel che concerne il profilo informativo, in quanto la "distanza" lo mette nell'impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto sul piano delle caratteristiche del servizio e del suo costo. Di qui gli adempimenti specifici posti dal legislatore a carico del professionista, ovvero: le informazioni relative al negozio stipulando, da fornire *"prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza"* (art.52); l'obbligo di inviare conferma per iscritto, o su altro supporto duraturo, di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art.52 *"prima od al momento dell'esecuzione del contratto"* (art.53); il diritto del consumatore di recedere senza penalità e senza obbligo di motivazione entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi informativi di cui all'art.52 *"qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto..."* (art.64, co.1 e 65, co.2 ,lett.b). La violazione del dovere di consegna del documento informativo di cui all'art.53, comporta l'ampliamento del termine concesso al consumatore per l'esercizio del recesso che, per i contratti a distanza, è *"di 90 giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto"*. (art.65, co.3).

Sulla scorta della normativa generale, la Del 664/06/CONS ha imposto vincoli ancora più stringenti alla condotta dell'operatore di TLC che adotti la tecnica "a distanza" per la stipula dei contratti di telefonia; ciò in considerazione di un ambito caratterizzato da costante evoluzione tecnologica e concorrenzialità del mercato, dove le capacità di orientamento e valutazione del consumatore sono oltremodo sollecitate e si postula l'esigenza di configurare uno *jus poenitendi* rafforzato e di agevole esercizio, soprattutto quando la proposta sia telefonica.

Assume rilievo, allora, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 2 (*Conclusione dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica*) che stabilisce, in linea generale, che la volontà inequivoca dell'utente di concludere il contratto deve risultare da un modulo, ovvero altro documento contrattuale anche elettronico, con la specifica che nel caso venga utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi sul contratto stipulando ed il consenso informato dell'utente, *"possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, "sempre che l'operatore abbia adempiuto anche agli oneri di cui al comma seguente"*; ciò deve avvenire, ai sensi del successivo comma 6, mediante l'invio di un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni di cui all'art.53, comma 1 del Codice del Consumo (condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, recapiti del gestore per i reclami, servizi di assistenza e garanzie), nonché delle informazioni di cui all'art.52, quelle cioè relative al contratto concluso (caratteristiche essenziali del servizio, prezzo, esistenza del diritto di recesso, durata e validità dell'offerta e del prezzo ecc.). In alternativa al modulo di conferma, l'operatore può redigere un vero e proprio contratto in base alle informazioni risultanti dal *vocal order*, ed inviarlo all'utente per la sottoscrizione, *"al più"*



Comitato regionale per le comunicazioni

tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto" (comma 7). Lo spirito della disposizione normativa è finalizzato a rafforzare il diritto del consumatore ad avere piena consapevolezza circa le proposte commerciali alle quali ha precedentemente aderito per telefono, mediante presa visione di un documento scritto, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni all'offerta prospettata e di poterci ripensare.

Si tratta in buona sostanza di quanto lamentato dal XXXXXXXXXXXXX il quale afferma di aver compreso che la "Linea Voce +" e l'ADSL "Internet 7 Mega" venisse fornita al costo complessivo di €. 60,00 a bimestre e che, diversamente, non avrebbe prestato il consenso o, conosciuta la reale promozione applicata dal modulo contrattuale, avrebbe comunicato il ripensamento.

Telecom non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta ricezione del contratto e della relativa documentazione, limitandosi ad allegare le due comunicazioni, che sostiene di aver inviato all'istante, aventi data 9.1.2012 e 12.1.2012, contenenti le condizioni generali del contratto "Linea Voce + RTG" e "ADSL Internet 7 MEGA".

2.2.2. Difformità delle fatture rispetto alle condizioni generali di contratto.


La contestazione, rapportata alle conseguenti richieste formulate dall'istante, riguarda la difformità delle condizioni economiche applicate con quelle prospettate al momento della conclusione del contratto con *verbal order* del 2.1.2012.

Il contratto, peraltro mai sottoscritto in forma cartacea dall'istante, prevedeva l'adesione dell'utente all'offerta commerciale "Linea voce +" e "Internet 7 Mega".

L'istante ha rilevato che, secondo quanto fatto credergli dall'operatore della Telecom, questo pacchetto di servizi avrebbe comportato un costo complessivo di euro 60,00 bimestrali. A supporto di tale assunto richiama la nota in data 9.1.2012, prodotta dall'operatore e in atti, alla quale è allegato, tra le altre, un prospetto denominato "dati dell'impianto per l'offerta linea voce" che contempla, a fianco della voce "Abbonamento Linea Voce +" semplicemente l'importo € 60,00; tuttavia l'istante non ha potuto produrre né il contratto sottoscritto né l'offerta commerciale che gli doveva essere stata sottoposta e alla quale ha aderito. Sotto il profilo probatorio si rileva infatti che:

- nella nota del 9.1.2012, che si ribadisce a detta dell'istante mai pervenuta, si chiedeva espressamente al XXXXXXXXXXXXX di rinviare al più presto la modulistica debitamente sottoscritta e i documenti richiesti;
- nell'istanza introduttiva del presente procedimento, così come del tentativo di conciliazione, l'utente ha sempre lamentato la mancata consegna da parte dell'operatore Telecom delle condizioni generali di contratto e dell'offerta commerciale.

L'operatore ha invece prodotto l'offerta commerciale, quale allegato alla nota del 9.1.2012, che prevedeva accanto al contributo bimestrale di euro 60,00 per il servizio "Linea Voce +" anche un



Comitato regionale per le comunicazioni

contributo attivazione linea voce +/subentro, di €. 100,00, una tantum, del quale l'istante era completamente ignaro. Tale offerta commerciale non trova però corrispondenza con gli importi addebitati in fattura per cui inizialmente è stato richiesto a titolo di "contributi e abbonamenti" la somma di €. 248,01, dopo la somma di €. 187,61, sempre a titolo di "contributi e abbonamenti". Considerati tutti questi elementi e in difetto di un quadro probatorio certo fornito da entrambe le parti, si ritiene, quanto alle fatture emesse, che esse debbano comunque essere onorate dall'utente che ha infatti sempre usufruito del servizio, secondo gli importi ricalcolati tenendo conto dei seguenti valori: € 60,00 bimestrali con decorrenza dal 5 gennaio 2012, data di attivazione del servizio.


Con riferimento infine ai contributi di attivazione richiesti una tantum sulla prima fattura, si evidenzia che gli importi addebitati non trovano corrispondenza con quanto pattuito in sede di proposta commerciale; ciò rende impossibile determinare con esattezza il quantum debeatur e tenuto conto che l'operatore non si è premurato di produrre una documentazione aggiornata e coerente con quanto richiesto all'utente in fattura risulta equo imputare a quest'ultimo solo i canoni di abbonamento secondo il prospetto di cui sopra.

Quanto all'indennizzo per inadempimento del gestore, nessun obbligo indennizzatorio può essere posto a carico del professionista che non ottemperi agli oneri informativi ai sensi del Codice del Consumo né è configurabile, in tale caso specifico, la fattispecie della "Fornitura di prestazioni non richieste" di cui all'art.3 comma 1 della Delibera n.664/06/CONS, che la esclude in presenza di una "*previa ordinazione vocale*". Non integrandosi gli estremi della prestazione non richiesta, non sono dunque applicabili gli indennizzi previsti dalla Delibera n.173/07/CONS e n.73/11/CONS, cui pure l'art.6, comma 1 della Delibera 664/06/CONS rinvia per la risoluzione stragiudiziale di questo tipo di controversie.

2.2.2 Sul recesso e la mancata trasparenza contrattuale.

Riferisce l'utente che dopo ripetute contestazioni al Servizio Clienti, per ultima la raccomandata in data 28.3.2012 che porta ad un ricalcolo del conto 2°/2012 e conseguente fattura negativa relativa al conto 3°/2012, lo stesso si decideva, in data 4/05/2012, ad inoltrare al gestore una formale disdetta del contratto. La stessa comunicazione è stata riscontrata da Telecom con ordinativo di cessazione della linea voce e ADSL in data 14.5.2012, con emissione espletamento del 23.5.2012.

Si evidenzia infatti che il mancato invio del modulo di conferma del contratto all'utente, non solo ha prodotto un vizio del consenso sulle caratteristiche dell'offerta ma non ha consentito all'utente di ripensarci entro dieci giorni dalla presa visione; la stessa incomprendimento ha di fatto impedito all'utente di valutare la propria convenienza a recedere entro il più ampio termine di 90 giorni dalla stipula telefonica ai sensi dell'art. 65 del Codice.



Comitato regionale per le comunicazioni

2.2.3 Da quanto risulta in atti il numero XXXXXXXXXXXX risulta cessato in data 23 maggio 2012.

Ne consegue che sulla domanda di cessazione del contratto predetta risulta cessata la materia del contendere.

2.2.4 Sulle spese del procedimento

Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 26/11/2012 - prot. n. 5977- dal XXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato c/o Avv. XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, l'operatore **TELECOM ITALIA XXX** in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a:

-stornare le fatture di tutte le somme eccedenti l'importo di 60,00 euro bimestrali con decorrenza dal conto 2°/2012;

-procedere alla regolarizzazione della posizione contabile e amministrativa del XXXXXXXXXXXXXXX;

-corrispondere all'istante la somma di € 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE (Mario Capanna)



Regione Umbria

Assemblea legislativa



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Comitato regionale per le comunicazioni

IL CONSIGLIERE RELATORE (Giuseppe Bolognini)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)

Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2014\Versioni pubblicazione\25-06-2014\Deliberazione n. 32 del 25 giugno 2014.odt